



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 336

del 10-03-2011

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: ECOLOGIA E AMBIENTE

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i. - Valutazione di impatto ambientale - Aumento dei quantitativi massimi annui di rifiuti da avviare a recupero, proponente Montanaro Vincenzo

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di marzo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 09-03-2011

Il Segretario Generale
Dott. GIOVANNI PORCELLI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 09-03-2011

Il Direttore Generale
Dott. GIOVANNI PORCELLI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:

- con nota del 15.06.2010, acquisita agli atti del Servizio Ecologia il 18.06.2010 con prot. n° 56798, la ditta Montanaro Vincenzo - con sede legale in Mesagne (BR) in viale Indipendenza civ. 79, rappresentata da Montanaro Vincenzo, nato il 18.07.1963 a Mesagne (BR) in qualità di legale rappresentante e responsabile tecnico – ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2001, per le attività di cui al punto A. 2. f, dell'elenco A. 2 dell'allegato A della L.R. 11/2001, relativamente all'aumento dei quantitativi massimi di rifiuti da avviare al recupero, da 50 tonnellate al giorno fino a un massimo di 640 tonnellate al giorno, fermi restando i quantitativi massimi annui da trattare pari a 18.250 tonnellate, nell'impianto di recupero di rifiuti inerti già autorizzato alla realizzazione con D.G.P. n. 286 del 12.11.2008 e all'esercizio con D.D. n. 1220 del 30.07.2009, sito in via A. Murri, zona P.I.P. di Mesagne (lotti A13 – A15 – A17);

- la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale di cui sopra era corredata dai seguenti allegati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Relazione di ripristino ambientale;
- Relazione geologica ed idrogeologica;
- Planimetria dell'impianto in essere;
- Studio di Impatto Ambientale;
- Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale;
- Copia informatica degli elaborati di cui sopra;
- Ricevuta del versamento per spese istruttorie;

- con nota del 04.10.2010, acquisita agli atti del Servizio Ecologia il 13.10.2010 con prot. n° 89282, la ditta Montanaro Vincenzo ha adempiuto alle disposizioni di cui all' art. 11 – 2° comma della L.R. n. 11/2001, avendo pubblicato gli avvisi dell'avvenuto deposito sui quotidiani “il Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto” del 09.08.10 e “Il Messaggero” del 09.08.10, come da copie degli stessi, allegate alla nota nonchè copia del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n° 133 del 12.08.10 recante l'avviso del deposito di Studio di Impatto Ambientale di cui trattasi;

- con nota del 07.07.10, in atti dall'08.07.10 prot. n° 17206, è stato trasmesso al Comune di Mesagne l'avviso pubblico per l'affissione all'Albo Pretorio;

- con nota del Servizio Ecologia e Ambiente prot. n° 4244 del 19.01.2011, veniva richiesto al proponente un chiarimento in merito ai codici CER da considerare ai fini della valutazione;

- con nota del 28.01.2011, acquisita agli atti del Servizio Ecologia e Ambiente il 7.02.2011 con prot. n° 9618, la Ditta Montanaro Vincenzo forniva i chiarimenti richiesti.

Preso atto che:

Dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06, le operazioni di recupero cui il proponente intende procedere sono:

- R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13: messa in riserva.

In relazione alle predette operazioni sono indicati i seguenti codici CER:

- 17.01.01, cemento;
- 17.01.02, mattonelle;
- 17.01.03, mattonelle e ceramiche;
- 17.01.07, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06;
- 17.02.01, legno;

- 17.02.02, vetro;
 - 17.02.03, plastica;
 - 17.03.02, miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01;
 - 17.05.04, terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03;
 - 17.05.06, fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05;
 - 17.05.08, pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07;
 - 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03.
- L'area in questione:
- è ubicata nel territorio di Mesagne, in via A. Murri, zona P.I.P., lotti A13 – A15 – A17;
 - è situata a circa 1,5 km dal centro del Comune di Mesagne;
 - risulta essere localizzata in ambito territoriale esteso di tipo “E”, secondo il Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio, valore normale di tutela;
 - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
 - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
 - è situata in una porzione di territorio identificato dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona D, destinata a misure di mantenimento della qualità dell'aria ambiente;
 - ricade nell'area indicata dal Piano faunistico venatorio della Provincia di Brindisi come area non soggetta a particolari prescrizioni.
- La ditta Montanaro Vincenzo svolge le seguenti attività:
- scavi, demolizioni, movimento terra, opere stradali, reti pubbliche e fognarie, opere edili, ristrutturazioni e manutenzione edifici civili ed industriali;
 - raccolta, frantumazione, riciclaggio materiale edile e inerte, raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, bonifica di siti;
 - lavori meccanici agricoli, autotrasporto di cose per conto terzi, piantumazione e manutenzione verde;
 - gestione impianti mobili per l'esercizio di smaltimento e recupero.
- Lo stabilimento, già esistente, risulta costituito da:
- piazzale pavimentato in cemento al quarzo tipo industriale per l'area destinata alla messa in riserva e per l'area destinata alla lavorazione, di mq 540,00;
 - piazzale non impermeabilizzato, realizzato con pietrisco stabilizzato e rullato, per l'area destinata al transito mezzi e al parcheggio, di mq 2.215,00;
 - superficie a verde, di mq 485,00;
 - superficie uffici, di mq 15,84;
 - 6 vasche di grigliatura e dissabbiatura per le acque meteoriche, complessivamente di mc 50,00;
 - 2 canaline perimetrali per la raccolta delle acque meteoriche;
 - irrigatori mobili e fissi per la bagnatura dei cumuli di materiale situati nell'area di lavorazione;
 - escavatore cingolato, pala cingolata, mini escavatore, autocarro, due martelli demolitori per scarnificazione del ferro da strutture in cemento armato, impianto di frantumazione e selezione di tipo mobile;
 - una fossa Imhoff e un serbatoio per l'accumulo dell'acqua ad uso igienico sanitario.

Rilevato che:

- con determinazione dell'11.11.10, acquisita agli atti del Servizio Ecologia il 22.11.10 con n° prot. 102021, il Comune di Mesagne, Servizio Ambiente – Verde pubblico – Energia, presa visione degli elaborati di progetto, esprimeva il nulla osta in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale richiesto dalla ditta Montanaro Vincenzo.

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 286 del 12.11.2008 di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione dell'impianto di recupero di inerti attraverso frantumazione e vagliatura di rifiuti provenienti da attività di costruzione, demolizione e movimentazione terra;

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 16.04.2009 di autorizzazione per alcune modifiche non sostanziali dello stesso progetto;

- la Determina Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1220 del 30.07.2009 di autorizzazione all'esercizio relativamente all'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, operazione R5, quantità massima pari a 50 tonn/g e messa in riserva di rifiuti da avviare a trattamento, operazione R13, di una quantità massima pari a 1.000 tonn;

Considerato che:

- le attività dell'impianto in oggetto soddisfano i criteri e gli obiettivi del Piano di Gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 6.03.2001 e s.m.i.;

- la localizzazione dell'impianto risulta essere idonea, secondo i criteri del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 31.01.2007 e secondo l'aggiornamento del Piano, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009. L'impianto è localizzato in un'area industriale, per la quale il Piano prevede un grado di prescrizione vincolante;

Considerato:

- che l'art. 16 del D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010, che modifica l'art. 188 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, introducendo l'art. 188-ter, obbliga le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 recante norme in materia ambientale e s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4 del 16.01.2008, dal D.Lgs. n. 128 del 29.06.2010 e dal D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010, "*Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

- la Legge Regionale n. 11 del 12.04.2001 "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

- la Legge Regionale n. 17 del 14.06.2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/2001;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2614, avente ad oggetto la *“Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008”*;
- la Legge Regionale n. 36 del 31.12.2009 recante *“Norme per l’esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006”*;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 12.06.2006, *“Regolamento per la gestione dei materiali edili”*;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28.12.2006, *“Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione”* modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31.01.2007: *“Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche”* e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009, *“Approvazione dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 6.03.2001 *“Piano di Gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della Regione Puglia”*;
- il Regolamento Regionale del 21.05.2008, *“Adozione del Piano Regionale di Qualità dell’aria della Regione Puglia”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1441 del 04.08.2009, *“Integrazioni e modifiche al Piano di Tutela delle acque della regione Puglia”*;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nel testo vigente;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato, di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 11/2001 alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale;

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere **giudizio favorevole di compatibilità ambientale** per la richiesta di innalzamento del limite di cui alla Determina Dirigenziale n. 1220 del 30.07.09, da 50 tonnellate al giorno di rifiuti da avviare a recupero fino a un massimo di 640 tonnellate al giorno, fermi restando i limiti quantitativi annui di rifiuti da recuperare pari a 18.250 ton., presentata dalla ditta Montanaro Vincenzo - con sede legale in Mesagne (BR) in viale Indipendenza civ. 79 – per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti sito in via Murri, zona P.I.P. Mesagne, con le prescrizioni di seguito elencate:
 1. il proponente non dovrà in nessun caso superare il limite massimo di 640 tonnellate al giorno di rifiuti da avviare a recupero. Restano invariati i quantitativi annui di rifiuti da

- recuperare pari a 18.250 tonnellate e 1.000 tonnellate come quantità massima per la messa in riserva, come stabilito dall'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1220 del 30.07.09;
2. il proponente dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm³ per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;
 3. il proponente dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all'ARPA Brindisi;
 4. il proponente dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi, ARPA Puglia DAP Brindisi, ASL BR/1 e Comune di Mesagne;
 5. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale recuperato dovranno essere coperti con teli per ridurre la diffusione delle polveri;
 6. il proponente dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
 7. il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero;
 8. nelle more dell'entrata a regime del SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con il doppio regime documentale ovvero nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 16 del Decreto Legislativo n. 205 del 3.12.2010 e contemporaneamente con l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
 9. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta, oltre all'innalzamento delle polveri, anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
 10. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
 11. il proponente deve rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico;
 12. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

- il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006.
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Mesagne;
- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 241/1990, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni nei modi previsti dagli artt. 2 ss della L. n. 1034 del 06.12.1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n.° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

.....